

sto normativo non intende stabilire l'illegittimità del provvedimento emesso successivamente allo spirare del termine ultimo. Piuttosto, la perentorietà del termine rilevarebbe unicamente «ai sensi e per gli effetti» delle disposizioni richiamate (articoli 2 e

2-bis, legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo) e, quindi, solo ai fini di far valere la responsabilità dirigenziale, per richiedere il danno da ritardo o l'indennizzo e per attivare il potere sostitutivo.

- Relazione di riferimento
- Autorizzazione integrata ambientale
- Principio “chi inquina paga”
- Interesse del gestore a presentare la relazione di riferimento

AMBIENTE

TAR PUGLIA, SEZ. II
4 OTTOBRE 2019, N. 1265

REDIGERE LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO È NELL'INTERESSE DEL GESTORE

di Luca Tronconi, B&P Avvocati

Posto che la finalità della relazione di riferimento consiste nell'attuazione del principio “chi inquina paga”, la sua presentazione nel caso in cui non sia sottoposto per legge è nell'interesse del gestore, al fine di evitare che al momento della cessazione definitiva dell'attività industriale possa essere chiamato a rispondere per un inquinamento a lui non imputabile e già presente nel sito.

Il fatto

Nel caso in esame, un comitato per l'ambiente ha contestato davanti al Tar Puglia la determina provinciale di aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Aia di un inceneritore.

Per quanto interessa ai fini di questo commento, nel corso dell'istruttoria per l'aggiornamento del titolo autorizzativo il gestore dell'impianto era stato intimato dalla Provincia a presentare la “relazione di riferimento”.

Questi riscontrava, quindi, la richiesta comunicando all'amministrazione provinciale la non assoggettabilità dell'impianto a questo obbligo, ma trasmettendo, comunque, la relazione di verifica condotta ai sensi del D.M. n. 272/2014. Nello specifico, l'esclusione era stata dedotta dall'assenza di alcun rischio di contaminazione delle matrici ambien-

tali, in ragione delle caratteristiche costruttive degli stoccaggi utilizzati e delle modalità di utilizzo delle singole sostanze pericolose.

Con successiva determina, la Provincia, dando atto del contraddittorio intervenuto tra il gestore e il comitato per l'ambiente (che si opponeva alla non assoggettabilità alla relazione di riferimento dell'impianto), evidenziava la necessità di dare una definitiva soluzione al problema e demandava all'Arpa il compito di verificare la validità delle condizioni indicate dal gestore sulla non sussistenza dell'obbligo di presentazione del documento.

L'agenzia regionale riteneva, tuttavia, che la valutazione esulasse dalle sue competenze e che spettasse, invece, proprio alla Provincia. Quest'ultima, infine,